

STATUTO

**FIERA MILLENARIA DI
GONZAGA S.R.L. (SIGLA
"FIERA MILLENARIA")**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GONZAGA MN VIALE FIERA
MILLENARIA 13

Numero REA: MN - 199500

Codice fiscale: 01822250203

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

| | |
|--|---|
| Parte 1 - Protocollo del 11-01-2016 - Statuto completo | 2 |
|--|---|

ALLEGATO " C " al N. 80825 di Rep. n.23680 di Racc

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
"FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. (sigla Fiera Millenaria)".

ART.2

La società ha sede nel Comune di **Gonzaga**.
Potranno essere istituite o soppresse in altri Comuni sedi secondarie.
L'Organo amministrativo potrà istituire nel territorio nazionale succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nel Comune sopra indicato.

ART. 3

La durata della società è fissata a tempo indeterminato.

ART. 4

La società ha per oggetto principale la progettazione, la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e realizzazione, sia in Italia che all'estero, di manifestazioni fieristiche ed eventi espositivi, a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di favorire l'efficace incontro tra la domanda e l'offerta di prodotti e/o servizi della comunità economica e sociale di riferimento per il territorio.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà:

- gestire quartieri fieristici e padiglioni di proprietà e/o di terzi, tra cui, in particolare il quartiere fieristico di Gonzaga, e i beni immobili e mobili adibiti a finalità fieristico – espositiva;
- svolgere attività di ristorazione collettiva, sia diretta che attraverso altri soggetti, intesa quale commercializzazione e/o somministrazione di bevande ed alimenti, la preparazione di pasti e lo svolgimento di ogni altro servizio complementare e accessorio all'ospitalità dei visitatori ed espositori;
- effettuare attività di allestimento, costruzione, noleggio di postazioni espositive, di arredamenti e beni complementari, di deposito e gestione di attrezzature e materiali di terzi per la realizzazione di stand;
- svolgere servizi logistici e tecnici a supporto all'attività fieristica, espositiva e convegnistica;
- organizzare e gestire convegni;
- svolgere attività di facchinaggio e manutenzione, tramite l'organizzazione di personale, attrezzature, automezzi per il trasporto e lo spostamento all'interno e all'esterno del quartiere fieristico di beni e materiali per il funzionamento e l'allestimento di fiere;
- svolgere attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta;

- realizzare attività editoriale, con esclusione dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della normativa vigente in materia;
 - svolgere attività di gestione di spazi promozionali e pubblicitari all'interno del quartiere fieristico;
 - svolgere servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo e informatico, di consulenza organizzativa, di supporto promozionale relazioni pubbliche e ogni altro servizio inerente all'organizzazione di manifestazioni sopra indicate anche attraverso la gestione di siti internet o utilizzo di supporti informatici e comunque di qualsiasi strumento elaborato dalle tecnologie multi mediali;
 - contrarre mutui e in genere ricorrere ad ogni altra forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con società e privati;
 - assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non risulti modificato l'oggetto sociale e mai a titolo prevalente.
- L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime dovrà essere comunque deliberata dall'assemblea, ex art. 2479 bis c.c., fermo restando il disposto dell'art. 361 c.c. nonché il diritto di recesso, ex art. 2473 c.c., in capo al socio che non abbia consentito alla operazione;
- prestare fideiussioni o altre garanzie equivalenti solo in via occasionale, mai nei confronti del pubblico e limitatamente ad operazioni inerenti l'oggetto sociale;
- Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate alle società di intermediazione mobiliare, quelle di mediazione e comunque tutte le attività per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

TITOLO II DEI SOCI

ART. 5

Possono essere soci:

il Comune di Gonzaga, gli Enti Locali di riferimento per il territorio, le Associazioni ed Enti pubblici, comprese le Istituzioni Camerali, nonché società di capitali a capitale interamente privato ovvero a capitale misto pubblico privato e società cooperative.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese.

ART. 6

Il socio potrà recedere nei casi e secondo le modalità previste dal Codice Civile.

TITOLO III DEL CAPITALE SOCIALE

ART. 7

Il capitale sociale è determinato pari a Euro **154.000,00** (centocinquantaquattromila/00) diviso in quote ai sensi di legge. Le quote non possono essere oggetto di tra-

sferimento senza il preventivo consenso dell'assemblea dei soci. L'ingresso di nuovi soci deve ottenere l'approvazione dell'assemblea dei soci.

ART. 7 bis

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il capitale potrà essere ridotto ai sensi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

TITOLO IV **DEGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ**

ART. 8

Sono organi della società:

l'assemblea dei soci;

il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;

l'organo di controllo, se nominato.

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 9

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale ovvero in altra località del territorio italiano.

ART. 10

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centoottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società per l'esame e l'approvazione del bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

Può essere convocata in qualsiasi momento qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare. E' riservata all'assemblea dei soci la costituzione di eventuali comitati consultivi e l'approvazione degli indirizzi programmatici delle manifestazioni fieristiche.

ART. 11

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ai soci a mezzo raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica, o altri mezzi simili), al domicilio risultante dal libro dei soci. L'avviso deve contenere, oltre al luogo, al giorno e all'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare; in caso d'urgenza l'assemblea può essere convocata con telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci alla data della riunione assembleare.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, mediante semplice delega scritta o da terzi muniti di regolare procura. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro di quota posseduta.

ART. 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in caso di due Vice-Presidenti da quello più anziano per carica o da altra persona scelta dall'Assemblea stessa.

Salvo che sia assistito da un notaio, nei casi previsti dalla legge, il Presidente è assistito da un segretario che procede alla stesura del verbale dell'assemblea.

La verifica della regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al Presidente dell'assemblea stessa.

ART. 14

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale: essa delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea in seconda convocazione si considera validamente costituita qualunque sia la parte di capitale intervenuta, e delibera a maggioranza del capitale intervenuto.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale.

ART. 15

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con voto espresso per alzata di mano, a prova e controprova.

La nomina degli amministratori deve essere fatta con voto palese.

Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 16

La società è amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci all'atto della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri o da un Amministratore Unico.

I soci non pubblici, qualora detengano la minoranza del capitale sociale, devono essere complessivamente rappresentati da almeno un consigliere, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque componenti, e da almeno 2 consiglieri nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di 5 componenti. Nel caso di nomina dell'Organo di Amministrazione a composizione collegiale, i soci, ove ricorrano le condizioni previste dal DPR 30/11/2012 n.251, in ordine alla parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo, si impegnano ad effettuare la nomina in modo tale da garantire il rispetto delle quote riservate al genere meno rappresentato ai sensi della predetta normativa.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre anni dalla data della sua elezione e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I consiglieri sono rieleggibili. L'Assemblea dei soci può stabilire un compenso per i componenti il Consiglio ed un compenso in misura differenziata per il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Nel periodo fra la data di scadenza e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare le sue funzioni, limitatamente all'ordinaria amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione potranno essere sostituiti con revoca del mandato ogni qualvolta l'assemblea lo riterrà opportuno, sempre nel rispetto, ove ne ricorrano i presupposti, delle previsioni sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società: restano escluse dalla sua competenza unicamente le materie che, a norma del presente statuto e di legge, sono riservate all'assemblea dei soci.

In particolare il Consiglio, fatto salvo quanto di competenza dell'assemblea dei soci:

- a) provvede alla pianificazione delle manifestazioni fieristiche, elaborando le linee guida dei rispettivi progetti di manifestazione, incluso il piano di comunicazione e il budget dell'evento;
- b) elabora e propone all'assemblea dei soci il bilancio di esercizio;
- c) predispose il programma delle manifestazioni sovrintendendo alla loro preparazione e realizzazione;
- d) intrattiene rapporti con operatori economici, culturali e sportivi, con enti pubblici e privati e con tutti i soggetti interessati alle manifestazioni fieristiche;
- e) esamina e propone all'assemblea le eventuali variazioni dello statuto;
- f) ha facoltà di adottare regolamenti interni di gestione e in materia organizzativa;
- g) delibera sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della società, fissandone e disciplinandone le mansioni ed il trattamento economico;

- h) delibera circa gli acquisti, le permuta, le alienazioni mobiliari e immobiliari e gli atti che necessitano per la realizzazione dei programmi di cui al precedente punto "c";
- i) transige e compromette, muove e sostiene liti e ne rende conto, nomina procuratori speciali fissandone le attribuzioni; accorda pegni ed ipoteche nonché fideiussioni; consente trascrizioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni ed annotazioni di vincolo, svincolo, traslazioni, rinunce ed ipoteche legali; compie tutte le operazioni presso i pubblici registri automobilistici;
- l) stabilisce le modalità secondo le quali i soci potranno effettuare prestiti alla società in base alle necessità gestionali, nonché l'eventuale tasso di interesse nel caso di prestiti fruttiferi;
- m) può delegare compiti ed attribuzioni a singoli suoi membri;
- n) predisporre ed approva un bilancio di previsione annuale.

ART. 18

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, nel caso di due Vice-presidenti, dal Vice-Presidente più anziano per carica.

Salvo che sia assistito da un notaio, nei casi previsti dalla legge, il Presidente è assistito da un segretario che procede alla stesura del verbale dell'assemblea.

La verifica della regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al Presidente dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente o, nel caso di due Vice-presidenti, dal Vice-Presidente più anziano per carica, nella sede della società od anche in altro luogo con avviso spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica, o altri mezzi similari con lettera raccomandata A.R. spedita almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi d'urgenza, con telegramma da spedire almeno 24 ore prima). La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

ART. 19

Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri fra i quali vi sia anche il Presidente o il Vice-Presidente che ha convocato il consiglio.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: a parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente che presiede il consiglio.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri un amministratore delegato affidandogli quei compiti che saranno specificati nell'atto deliberativo da adottarsi al riguardo con maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti; tale atto deliberativo dovrà essere comunicato all'assemblea mediante inserimento di apposito oggetto nell'ordine del giorno della prima convocazione utile.

All'Amministratore delegato possono essere attribuite anche la firma e la rappresentanza della società nell'ambito e nei limiti delle competenze ed attribuzioni oggetto della delega.

ART. 21

Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da un massimo di tre membri facenti parte del Consiglio stesso tra cui un Vice-Presidente.

Nel caso di nomina del Comitato Esecutivo, la composizione dello stesso, ove ricorrano le condizioni previste dal DPR 30/11/2012 n.251, in ordine alla parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo, dovrà essere tale da garantire il rispetto delle quote riservate al genere meno rappresentato ai sensi della predetta normativa.

Al Comitato Esecutivo può essere delegata parte delle attribuzioni e delle competenze spettanti al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la titolarità delle stesse al Consiglio medesimo.

Sono escluse dalla competenza del Comitato Esecutivo la redazione del bilancio (art. 2423 c.c.), nonché gli adempimenti connessi alla riduzione del capitale sociale per perdite, a norma degli articoli 2446 e 2447 c.c.

Il Comitato Esecutivo resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione, la revoca o le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione determinano automaticamente la cessazione dell'incarico ricoperto all'interno del Comitato esecutivo.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, al quale sono attribuite funzioni gestionali e organizzative interne alla società che saranno specificate nell'atto deliberativo di nomina.

Il Direttore può essere dipendente della società o terzo collaboratore.

ART. 23

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'assemblea nomina inoltre uno o due Vice-Presidenti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; la firma e la rappresentanza sociale sono affidate al Presidente; in caso di impedimento il Presidente sarà sostituito, ad ogni effetto, dal Vice Presidente o in caso di due Vice-Presidenti da quello più anziano per carica.

ART. 24

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese per quanto sostenuto nella loro attività di Amministratori, compreso le spese di trasferta, di rappresentanza, di difesa e/o tutela giudiziaria e quant'altro attinente o causato da eventi e fatti che si assumono o si considerino compiuti nell'incarico sociale.

ART. 25

I Consiglieri possono essere revocati in ogni tempo, in sede di Assemblea, a norma dell'art. 2383 C.C..

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 26

L'Organo di Controllo, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea che, in seno ad essi, elegge il Presidente o da un sindaco unico.

Nel caso di nomina dell'Organo di Controllo a composizione collegiale, i soci, ove ricorrano le condizioni previste dal DPR 30/11/2012 n.251, in ordine alla parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo, si impegnano ad effettuare la nomina in modo tale da garantire il rispetto delle quote riservate al genere meno rappresentato ai sensi della predetta normativa.

I Sindaci o il Sindaco, se nominati, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per quanto riguarda le funzioni, i poteri, le responsabilità, cause di ineleggibilità o decadenza dei sindaci, si fa espresso riferimento all'art. 2397 C.C. e ss.

Se previsto obbligatoriamente o per volontà dell'Assemblea dei Soci, il controllo contabile della società sarà effettuato da un Revisore o da una società di revisione.

TITOLO V **BILANCIO E UTILI**

ART. 27

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedono, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione, salvi gli obblighi informativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile di esercizio come segue:

- 1) non meno del 5% al fondo di riserva legale finché questa raggiunga il limite stabilito dalla legge;
- 2) una eventuale quota dell'utile ad aumento gratuito del capitale sociale;
- 3) la quota di utile che non è assegnata ai sensi dei precedenti punti deve essere destinata a riserva della società.

TITOLI DI DEBITO

ART. 27 bis

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da un notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c. .

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non sono investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

TITOLO VI **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

ART. 28

Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

ART. 29

Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei soci.

ART. 30

L'assemblea convocata a norma dell'articolo precedente procederà alla nomina di uno o tre liquidatori e stabilirà le modalità di liquidazione.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 31

Le controversie che comunque e tra chiunque (quindi anche le controversie coinvolgenti Amministratori, Sindaci o Liquidatori) insorgeranno in dipendenza della interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto di società, intendendosi ivi comprese, tra l'altro, tutte quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettere a-b-c, D.Lgs. 5/2003 ed intendendosi ivi escluse tutte quelle che per legge non possono essere compromesse ad arbitri, saranno decise da un Collegio di tre Arbitri da scegliersi tra gli iscritti negli albi degli Avvocati, Dottori Commercialisti e Ragionieri e Periti Commerciali della Provincia di Mantova. Il Collegio Arbitrale sarà nominato ed opererà secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Mantova, fatto salvo il rispetto degli artt. da 34 a 37 D.Lgs. 5/2003. Il Collegio Arbitrale stabilirà la sede dell'arbitrato e stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Ciascuna delle parti interessate sarà legittimata a dare inizio al procedimento arbitrale.

Sanzioni amministrative

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri la società, nei modi e termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, manleva e assume il relativo debito e gli oneri di difesa con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società con dolo.

ART. 32

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Firmati

Sala Giovanni

Omero Araldi Notaio

Io sottoscritto dott Omero Araldi Notaio residente in Mantova iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.lgs n. 82/2005 che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22.2.2007 mediante M.U.I.